REGOLAMENTO (CE) N. 939/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di questi programmi avviene sulla base del patrimonio apistico di ciascuno Stato membro, riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 917/2004.
- (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri intese ad aggiornare i dati strutturali sulla situazione del settore, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004, risulta che il patrimonio apistico ha subito alcuni adeguamenti.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

- (4) Poiché il regolamento (CE) n. 917/2004 prevede, all'articolo 2, paragrafo 3, come termine di esecuzione per le azioni dei programmi annuali il 31 agosto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla campagna 2007/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2007/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 5).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro	Patrimonio apistico Numero di alveari
BE	110 000
BG	671 674
CZ	525 560
DK	170 000
DE	751 000
EE	33 000
EL	1 467 690
ES	2 320 949
FR	1 360 973
IE	22 000
IT	1 157 133
CY	44 338
LV	62 200
LT	85 015
LU	9 267
HU	900 000
MT	1 938
NL	80 000
AT	311 000
PL	1 091 930
PT	555 049
RO	975 062
SI	170 682
SK	246 259
FI	56 000
SE	150 000
UK	274 000
EU 27	13 602 719»